



PROVINCIA DI CREMONA
Settore Ambiente e Territorio
Servizio Pianificazione e Programmazione Territoriale



DOCUMENTAZIONE DI VAS

Verifica di Assoggettabilità dalla VAS variante al PTCP a seguito dell'A.D.P. tra la Provincia di Cremona, Comune di Cremona Società Avantea s.r.l., finalizzato ad una variante al P.G.T. e al P.T.C.P. ai sensi dell'art. 17 c.c. 11 e 12 della l.r. 12/05 e degli artt. 34 e 19 bis del PTCP per l'ampliamento delle attrezzature a servizio del centro di ricerca in campo biomedico, sito in via Porcellasco

RAPPORTO PRELIMINARE

Autorità Procedente
Dott. Roberto Zanoni

Autorità Competente
Dott.ssa Rinalda Bellotti

INDICE GENERALE

1.PREMESSA

2.RIFERIMENTI NORMATIVI

3.SCHEMA GENERALE DELLA VERIFICA DI ESCLUSIONE E PERCORSO DI LAVORO

4.SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALLA VERIFICA DI ESCLUSIONE VAS

5.MODALITÀ DI INFORMAZIONE

6.INQUADRAMENTO TERRITORIALE

7.CONTENUTI DELLA VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PTCP

8.VALUTAZIONI

9.CONCLUSIONI

10.MONITORAGGIO

1 .PREMESSA

La presente relazione preliminare è redatta ai fini della **Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica** della proposta di variante non sostanziale al PTCP vigente. Nello specifico, la variante è relativa alla richiesta di ampliamento delle attrezzature a servizio del centro di ricerca in campo biomedico, della Società AVANTEA s.r.l. sito in via Porcellasco, che determina sia variante allo strumento urbanistico del Comune (PGT), che al Piano Territoriale della Provincia di Cremona, ai sensi dell'art. 17 comma 12 della L.R. 12/2005 e dell'art. 34 comma 2 della Normativa PTCP.

Lo strumento di programmazione negoziata utilizzato nella fattispecie è l'**accordo di programma**, sottoscritto fra Provincia, Comune e approvato con dai rispettivi organi con Delibera del Consiglio Comunale n.2 del 27/01/2020 Delibera del Presidente n.16 del 03/02/2020.

La D.G.R. 761/2010 prevede un modello metodologico e procedurale della VAS in ambito di accordi di programma, i quali interessano un campo estremamente vasto di tipologie di intervento che producono impatti di natura ed entità molto diversi. Di conseguenza **la determinazione della necessità o meno di sottoporre un accordo di programma a valutazione ambientale non può che discendere da un accertamento preliminare**, affidato alla responsabilità dell'Autorità procedente.

Pertanto il presente Rapporto preliminare ha lo scopo di fornire all'autorità che deve esprimere il provvedimento di verifica, le informazioni necessarie alla decisione per **giudicare se la variante necessita di valutazione ambientale o meno**. Tali informazioni riguardano le caratteristiche della variante al piano e le aree potenzialmente coinvolte.

È fondamentale ricordare che l'art. 13 comma 4 del D.Lgs. 152/06 sancisce che *"[...] per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative"*.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Quello che segue è un elenco dei riferimenti legislativi in materia di valutazione ambientale della variante al Piano che sono stati presi in considerazione nel presente rapporto preliminare, comprensivi della legislazione di carattere Comunitario, nazionale, e regionale:

- **Direttiva 2001/42/CE** del Parlamento Europeo concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- **Direttiva 2003/4/CE** del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;
- **Direttiva 2003/35/CE** del Parlamento Europeo e del Consiglio che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale;
- **D.Lgs. 195/05**, a recepimento della direttiva 2003/4/CE;
- **L.R. 12/05** "Legge per il governo del territorio";
- **D.C.R. VIII/351 del 13 marzo 2007**, in attuazione della L. R. 12/05;
- **D.G.R. 8/6420 del 27 dicembre 2007** "Determinazione della procedura per la valutazione ambientale di piani e programmi – VAS";
- **D.G.R. 8/10971 del 30 Dicembre 2009** "Modelli metodologici e altri allegati vigenti per la VAS";
- **D.G.R. 10 novembre 2010 N. 9/761** "**Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS**"

Nella fattispecie, la disciplina generale per le procedure di verifica di assoggettabilità alla VAS è definita nell'Allegato 1c) della DGR IX/761 del 10 novembre 2010.

Tale provvedimento stabilisce che le varianti al PTCP sono di norma assoggettate a VAS, tranne quelle per le quali sussiste la contemporanea presenza dei requisiti seguenti:

- a) non costituiscono quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE così come specificati negli allegati II, III e IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- b) non producono effetti su siti di cui alla direttiva 92/43/CEE;
- c) determinano l'uso di piccole aree a livello locale e/o comportano modifiche minori.

Per queste varianti minori si procede a verifica di assoggettabilità alla VAS.

Per i piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del d.lgs. e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del d.lgs., se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 6, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente.

Fino al provvedimento della Giunta Regionale previsto al punto 4.6 degli Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi le Province accertano, sotto la propria responsabilità, l'esistenza del precedente requisito c).

Si procede altresì a verifica di assoggettabilità alla VAS per le varianti generate da piani di settore (es. PIF, PST, Piani Rifiuti,) e per le proposte di modifica o integrazione del PTCP avanzate dai Comuni nell'ambito della redazione del proprio PGT (l.r. 12/05, art. 13, comma 5), qualora i piani d'origine siano già stati sottoposti a procedimento di VAS.

La verifica di assoggettabilità alla VAS richiede l'elaborazione di un Rapporto Preliminare, da sottoporre agli Enti competenti in materia ambientale e agli altri soggetti interessati, individuati in fase di avvio del procedimento. Il Rapporto Preliminare deve comprendere una descrizione della variante al piano e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dalla variante stessa. Il rapporto preliminare costituisce l'elaborato unico di verifica di assoggettabilità alla VAS; spetta all'autorità competente, in base agli elementi raccolti nel

Verifica di assoggettabilità a VAS – Rapporto preliminare

Rapporto Preliminare e alle osservazioni pervenute, la decisione finale circa l'esclusione della variante al piano dalla valutazione ambientale.

La redazione del Rapporto Preliminare è finalizzata, pertanto, ad accertare l'insussistenza, relativamente alle matrici ambientali investigate, di ricadute negative, nonché ad individuare le eventuali misure compensative e di mitigazione da porsi a corredo della proposta, al fine di assicurarne la piena sostenibilità.

*Verifica di assoggettabilità a VAS – Rapporto preliminare***3.SCHEMA GENERALE DELLA VERIFICA DI ESCLUSIONE E PERCORSO DI LAVORO**

Per la presente procedura la Provincia di Cremona si è attenuta allo schema metodologico generico per la verifica di assoggettabilità a VAS contenuto nella D.G.R. 9/761 del 2010, come riportato qui sotto.

Tab. 1 – schema metodologico per la verifica di assoggettabilità a VAS (estratto D.G.R. 9/761 del 2012)

Fase del P/P	Processo P/P	Verifica di assoggettabilità alla VAS
Fase 0 Preparazione	PO.1 Pubblicazione avviso di avvio del procedimento del P/P PO.2 Incarico per la stesura del P/P PO.3 Esame proposte pervenute ed elaborazione del documento programmatico	A0.1 Incarico per la predisposizione del rapporto preliminare A0.2 Individuazione autorità competente per la VAS
Fase 1 Orientamento	P1.1 Orientamenti iniziali del P/P	A1.1 Verifica delle interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 – Valutazione di incidenza (zps / sic)
	P1.2 Definizione schema operativo P/P	A1.2 Definizione schema operativo per la Verifica e mappatura del pubblico e dei soggetti competenti in materia ambientale coinvolti
		A1.3 Rapporto preliminare della proposta di P/P e determinazione degli effetti significativi – allegato II, Direttiva 2001/42/CE
	Messa a disposizione e pubblicazione su web (trenta giorni) del rapporto preliminare avviso dell'avvenuta messa a disposizione e della pubblicazione su web comunicazione della messa a disposizione ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati	
Conferenza di verifica	Verbale conferenza in merito all'assoggettabilità o meno del P/P alla VAS	
Decisione	L'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità precedente, assume la decisione di assoggettare o meno il P/P alla valutazione ambientale (entro 90 giorni dalla messa a disposizione)	
	Informazione circa la decisione e pubblicazione del provvedimento sul web	

4. SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALLA VERIFICA DI ESCLUSIONE ALLA VAS

Sono soggetti competenti in materia ambientale le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione del piano. L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, ha individuato con atto formale i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, da invitare alla conferenza di verifica.

Di seguito sono indicati i soggetti che verranno consultati:

Proponente: Comune di Cremona

Autorità procedente: Dott.Roberto Zaroni – Dirigente Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Cremona

Autorità competente: Dott.ssa Rinalda Bellotti – Dirigente Settore Risorse umane, Appalti e Provveditorato della Provincia di Cremona

Le suddette Autorità sono state individuate con Delibera del Presidente n.16 del 03/02/2020

Soggetti competenti in materia ambientale:

- Provincia di Piacenza;
- Agenzia di Tutela della Salute Val Padana (ATS);
- Agenzia Regionale per l'Ambiente (ARPA) Lombardia - Dipartimento di Bergamo e Cremona;
- Enti gestori delle aree protette (parchi regionali, riserve regionali, aree di Rete Natura 2000);
- Regione Lombardia;
- Ufficio Territoriale Regionale Val Padana – Sede di Cremona;
- Regione Emilia Romagna;
- Agenzia Interregionale per il Po (AIPO);
- Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Brescia, Mantova e Cremona;

Pubblico interessato:

- Comuni limitrofi;
- Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po:
- ATO Provincia di Cremona;
- A.E.M.Cremona;
- Padania Acque gestione S.p.A.;
- Consorzio di Bonifica Dugali Adda Serio;
- Associazioni ambientaliste riconosciute;
- Associazioni di categoria, associazioni di cittadini ed altre autorità che possono avere interesse ai sensi dell'art. 9 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

5. MODALITA' DI INFORMAZIONE



Specifica conferenza di valutazione sarà attivata al fine di acquisire elementi informativi volti a costituire un quadro conoscitivo condiviso, per quanto concerne i limiti e le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e ad acquisire i pareri dei soggetti interessati.

Spetta alla conferenza di verifica, mediante apposito verbale, esprimersi in merito al rapporto preliminare contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente, sulla salute e sul patrimonio culturale facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della direttiva 2001/42/CE.

Gli Enti saranno convocati per lo svolgimento della Conferenza di Verifica mediante specifico invito. Agli stessi sarà inviata preventivamente la documentazione oggetto della conferenza, oltre alla possibilità di visionare e scaricare la stessa dal sito web provinciale e dal sito VAS regionale (SIVAS). Il Pubblico sarà informato con specifico documento di avviso pubblicato sul sito web provinciale. I documenti utili per lo svolgimento degli incontri saranno pubblicati sul sito web provinciale e saranno sempre visionabili presso gli uffici del Settore Territorio della Provincia di Cremona. L'intera cittadinanza potrà prendere visione del presente rapporto preliminare e della documentazione della variante presso gli uffici sopra citati.

6. INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Cremona è situata nel sud della Lombardia, a contatto col fiume Po.



Il territorio comunale è confinante a nord con i Comuni di Castelveverde, Persico Dosimo e Gadesco Pieve Delmona, a est con i Comuni di Malagnino, Bonemerse, Stagno Lombardo e Gerre de' Caprioli, a sud con i Comuni emiliani di Castelvetro Piacentino e Monticelli d'Ongina, ad ovest con Spinadesco e Sesto ed Uniti.

Cremona è capoluogo dell'omonima Provincia, e si estende presso la riva sinistra del Po in mezzo a una piatta e bassa pianura, ed è l'ultimo centro notevole che s'incontra discendendo il corso del fiume Po.

Lontano dall'espansione metropolitana, il paesaggio cremonese mantiene alti valori di paesaggio agrario che ne riflettono la sua plurisecolare vocazione.

Il Comune di Cremona appartiene al paesaggio della fascia della bassa pianura. La parte del suo territorio compresa tra il fiume Po e le aree edificate a nord appartiene ai paesaggi delle fasce fluviali, mentre le aree agricole che circondano

Verifica di assoggettabilità a VAS – Rapporto preliminare

l'urbanizzato nella zona nord-nord est appartengono ai paesaggi della pianura cerealicola. Dal punto di vista geografico, il territorio esterno all'edificato presenta una morfologia apparentemente uniforme, dettata dai continui interventi di modellamento della campagna che si sono ripetuti durante i secoli. Questi interventi (soprattutto quelli delle ultime due decadi) hanno largamente fatto scomparire la trama delle centuriazioni romane, ancora in parte riconoscibili nella periferia settentrionale di Cremona

Il territorio del comune di Cremona è ricompreso dal PTCP di Cremona nell'ambito paesistico-territoriale omogeneo di Cremona, caratterizzato dalla connessione di rilevanti sistemi ambientali e paesaggistici. Sull'asse orientato nord-ovest sud-est, costituito dalla valle fluviale dell'Adda che confluisce nel Po, convergono, a settentrione della città di Cremona, le valli del Serio Morto e del Morbasco. Quest'ultima segna il confine tra il paesaggio agricolo cremasco e quello cremonese-casalasco ed è pertanto un elemento strategico del paesaggio del comune di Cremona.

La parte della valle del Po interna agli argini maestri è una componente di interesse paesaggistico primario; le valli del Serio Morto e del Morbasco sono componenti di interesse paesaggistico secondario.

Gli indirizzi di tutela e pianificazione vengono indicati dal Piano territoriale Paesistico Regionale e dal Piano Territoriale di coordinamento Provinciale.



Inquadramento del territorio di Cremona nell'unità di paesaggio definita nel PTR

Il PTR è aggiornato annualmente mediante il Programma Regionale di Sviluppo, ovvero con il Documento Strategico Annuale. L'aggiornamento può comportare l'introduzione di modifiche ed integrazioni, a seguito di studi e progetti, di sviluppo di procedure, del coordinamento con altri atti della programmazione regionale, nonché di quelle di altre regioni, dello Stato, dell'Unione Europea (art. 22, l.r. n.12 del 2005). L'ultimo aggiornamento del PTR è stato approvato con d.c.r. n. 64 del 10 luglio 2018 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, serie Ordinaria, n. 30 del 28 luglio 2018), in allegato al Programma regionale di Sviluppo (PRS) della XI legislatura.

Con d.g.r. 1882 del 9 luglio 2019 è stato, inoltre, approvato un adeguamento del PTR ai sensi dell'art. 22, c. 1 bis della l.r. n.12 del 2005 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, serie Ordinaria, n. 29 del 15 luglio 2019.


Il Piano Paesaggistico Regionale diviene così sezione specifica del PTR, disciplina paesaggistica dello stesso, mantenendo comunque una compiuta unitarietà ed identità.

Il paesaggio prevalente del territorio comunale descritto nel PTR risulta essere 'agricolo', solcato da alcuni corsi d'acqua minori (cavi, rogge e navigli) disposti in forma radiale rispetto al tessuto urbanizzato. Nei pressi dell'area urbanizzata

Verifica di assoggettabilità a VAS – Rapporto preliminare

alcuni di essi sono tombinati. L'elemento di spicco del paesaggio di Cremona, oltre al tessuto urbanizzato e ai suoi rapporti di bordo con le aree rurali, è rappresentato dal tratto di fiume Po a sud del capoluogo caratterizzato da una vasta area compresa tra l'argine maestro e il fiume stesso. Una parte di questo territorio al ridosso dell'argine maestro, posta perpendicolarmente alla direzione sud-ovest, è considerata 'Bellezza di Insieme' grazie ad un vincolo apposto con decreto ministeriale del 23/01/1963 che delimita un ambito territoriale contenuto completamente all'interno del territorio del comune di Cremona. Una seconda area vincolata come 'Bellezza di Insieme' è posta ad est del centro abitato ed è stata vincolata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 09/07/1975 che delimita un ambito territoriale contenuto completamente all'interno del territorio del comune di Cremona.

I corsi d'acqua presenti nel Comune di Cremona sono in parte o in tutto vincolati. Il corso Dugale Po morto, il Fossadone, il Realino, il Reale sono interessati da un vincolo che ne limita l'uso del suolo entro una fascia di 150 m. dal corso d'acqua. Così pure l'intero corso del Cavo Robecco, che non sbocca più nel Cerca (Naviglio Civico) ma si intuba nei pressi del centro edificato di Cremona e la roggia del Morbasco, il cui territorio ripariale è interessato in gran parte dall'area del PLIS del Morbasco.



Stralcio della Carta delle Tutele e delle Salvaguardie del PTCP

Il PTCP, approvato con DCP n. 113 del 23/12/2013, conferma i caratteri del paesaggio cremonese di interesse per il territorio del comune di Cremona e li aggiorna rispetto alle trasformazioni (piani e progetti) che ne hanno modificato gli assetti e rispetto alle ulteriori determinazioni di salvaguardia resesi necessarie.

La carta delle tutele e delle salvaguardie restituisce gli indirizzi fondamentali del PTCP per quanto riguarda gli elementi di riferimento per il paesaggio e per le tutele.

Ancora una volta emergono il prevalente paesaggio agricolo, l'importanza strategica dei cavi e delle rogge, gli elementi della rete ecologica, le aree di importanza eco paesistica poste tra la città e il fiume Po e le diverse aree spot di importanza paesistica, disseminate nella matrice agricola.

La Carta delle Tutele e delle salvaguardie individua gli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico.

Visualizza e georeferenzia i contenuti precrittivi della Normativa, distinguendo le aree soggette a regime di tutela di leggi nazionali, di leggi e atti di pianificazione regionale e del PTCP e individua inoltre le salvaguardie territoriali delle infrastrutture, i cui tracciati e i corridoi infrastrutturali sono stati definiti mediante specifici accordi o da disposizioni degli organi competenti secondo le procedure di legge vigenti.

La fascia di territorio comunale posta tra area urbanizzata e fiume Po è in gran parte coincidente con Il Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Po e del Morbasco (PLIS), istituito dalla Regione Lombardia con Deliberazione di Giunta Regionale n° 44588 del 30 luglio 1999 e con Deliberazione di Giunta della Provincia di Cremona n° 548 del 21 ottobre 2003. Il PLIS è localizzato prevalentemente in Cremona lungo le aree rivierasche del Lungo Po riferibili alla zona

Verifica di assoggettabilità a VAS – Rapporto preliminare

compresa tra la sponda del Fiume ed il sistema delle difese idrauliche, aree del corso superiore del Morbasco dal Comune di Sesto al Quartiere Po nord, aree degli Impianti Tecnologici comprese tra il Quartiere Po sud e l'Autostrada, aree a vocazione agricola della zona di Gerre Borghi. La conformazione topografia è caratterizzata da superfici subpianeggianti leggermente degradanti verso l'alveo del Fiume Po e verso sud-est, in cui è presente una fitta rete idrografica secondaria particolarmente sviluppata, rappresentata soprattutto da canali di bonifica. Il paesaggio prevalente delle aree del Parco è quello della vegetazione ripariale intervallata da aree agricole. La vegetazione è presente nelle diverse forme: bosco, boschetto, fasce boscate, siepi, vegetazione igrofila, etc.

A conferma di quanto sopra già riportato, ovvero che il territorio del comune di Cremona è prevalentemente agricolo, il PTCP ritiene il territorio agricolo prevalentemente un ambito destinato all'attività agricola di alto valore. Gli altri elementi chiave del paesaggio richiamati nel PTCP della provincia di Cremona sono le aree a ridosso del Fiume PO, per le quali vigono i riconoscimenti paesistici già illustrati e insiste il PLIS e i sedimenti dei corsi idrici superficiali minori (Morbasco, Riglio, etc.) tutti tutelati.

7. CONTENUTI DELLA VARIANTE AL PTCP

La variante al PTCP trae origine da una variante al PGT del Comune di Cremona che, accogliendo una specifica istanza presentata dalla società Avantea S.r.l. attualmente operante nelle strutture esistenti in via Porcellasco, ha avviato con Deliberazione di Giunta n. 45 del 6 marzo 2019 la procedura di variante e richiesto di stralciare un'area dagli ambiti agricoli strategici tutelati dal PTCP.

La società è diventata proprietaria di un lotto di terreno (ex CREA – Consiglio per la ricerca in agricoltura) confinante con le proprie strutture avente un'estensione di circa 30.000 mq (catastralmente identificato al foglio 9, particella 123) che intende utilizzare per la realizzazione di un progetto che consenta di sviluppare l'attività di ricerca.

Il Piano di Governo del Territorio vigente, inquadra l'area di proprietà di Avantea S.r.l. quale "AA.3 - aree agricole strategiche e di rilevanza ecologico-ambientale e paesaggistica" all'interno del Piano delle Regole. Avantea S.r.l. propone, in ragione dei contenuti della L.R. 31/2014 sul contenimento del consumo di suolo, di "far ritornare alla destinazione agricola il lotto di terreno di proprietà della 'Fondazione Avantea' situato in Cremona, via S.Elena individuato dai mappali 216, 224, 226, 228 del foglio 25, della dimensione complessiva di mq. 8.200".

L'Amministrazione Comunale, con la presente variante, ha inteso quindi introdurre un nuovo Ambito di Trasformazione che preveda la possibilità di inserire esclusivamente funzioni a "servizi generali e attrezzature di interesse comune – sedi di centri di ricerca" e ritornare l'area di via S.Elena alla destinazione agricola a parziale compensazione del nuovo consumo agricolo di suolo generato dalla previsione dell'ambito di trasformazione.

In generale la morfologia dell'ambito proposto secondo i criteri di sostenibilità del PTCP non crea particolari problematiche, se non una criticità importante rispetto a un contenuto prevalente del PTCP ricadendo COMPLETAMENTE negli ambiti agricoli strategici (Art. 19bis).

La superficie di richiesta di stralcio degli ambiti agricoli strategici del PTCP, risulta essere superiore ai 10.000 mq (rif. Art. 19bis).

Per poter assentire la suddetta variante al PGT del Comune di Cremona e al PTCP vigente è stato necessario definire e sottoscrivere un accordo di programma (rif. Prot.10457 del 14/02/2020).

L'Accordo di Programma è stato preventivamente concordato e successivamente deliberato dal Comune con Delibera del Consiglio Comunale n.2 del 27/01/2020 e dalla Provincia con Delibera del Presidente n.16 del 03/02/2020.

In data 22/05/2019 (Prot.37.610) il Comune di Cremona ha convocato la prima Conferenza VAS per il progetto sopra indicato.

Con nota Prot.41.400 del 06/06/2019 la Provincia di Cremona ha inviato alcune osservazioni in merito precisando che:

- al Cap. 5 del Documento di Scoping vengono individuati i Siti Rete Natura 2000 su cui la presente variante potrebbe avere interferenze:

- ZPS IT20A0501 SPINADESCO

- SIC IT20A0016 SPIAGGIONI DI SPINADESCO

- SIC IT4010018 FIUME PO DA RIO BORIACCO A BOSCO OSPIZIO

Ricordando che in materia di salvaguardia dei Siti di Rete Natura 2000 (DPR. 357/97), con la variante al PGT, si dovrà predisporre lo Studio di Incidenza che dovrà valutare le possibili compromissioni degli abitat interessati, da parte delle variazioni che sono state previste dalla variante al PGT;

In data 4 luglio 2019 alle ore 10.00 presso il Comune di Cremona, si è tenuta la prima conferenza di valutazione della VAS della variante puntuale al PGT del Comune di Cremona avente per oggetto "Documento di scoping (definizione dell'ambito di influenza)".

A seguito della suddetta nota il Comune di Cremona con nota Prot.4339 del 21/01/2020 ha inviato formalmente richiesta di Valutazione di Incidenza della variante in oggetto.

Il procedimento è stato avviato dall'Amministrazione Provinciale con nota Prot.4483 del 22/01/2020.

Con nota Prot.4492 del 22/01/2020 è stata chiesto chiesto il parere in merito agli enti gestori dei siti.

Il suddetto parere è stato espresso con nota Prot.23.987 del 06/05/2020, poi formalizzato con il Decreto del Settore Ambiente e Territorio n.314 del 07/05/2020 (Rif. Prot.08/05/2020).

Si prende quindi atto del parere espresso dall'ente gestore dei Siti Natura 2000 Servizio Ambienti Naturali, Pianificazione e Gestione Rifiuti della Provincia di Cremona, trasmesso con nota prot. n.23.987del 06/05/2020, secondo cui:

"[...] In merito alla documentazione esaminata relativamente alla variante puntuale del P.G.T. di Cremona, riguardante l'individuazione, su area attualmente pianificata come "...agricola strategica e di rilevanza ecologico-ambientale e paesaggistica", di un nuovo ambito di trasformazione ("CR.35 - via Porcellasco") esteso sui 3 ettari del mapp. 123, fg. 9 del medesimo comune, vista la Relazione dell'Ufficio prot. n. 23937 del 6/5/2020, si esprimono, in qualità di Ente

Verifica di assoggettabilità a VAS – Rapporto preliminare

gestore di siti della Rete europea “Natura 2000” presenti nel medesimo comune ed in comune limitrofo, le seguenti considerazioni.

Si osserva che le superfici coinvolte dalla variante in oggetto non ricadono all'interno di siti della rete europea “Natura 2000”, dai quali distano circa 7 km.

Tuttavia, il documento “Rete Ecologica Regionale e programmazione territoriale degli enti locali”, (D.G.r. 8515/2008 e succ. mod. e int.) stabilisce che le reti ecologiche dei vari livelli 52_314 3 di 6

Protocollo p_cr/pcra01 GE/2020/0024400 del 08/05/2020 - Pag. 3 di 6

(regionale, provinciale, locale) costituiscano riferimento per le valutazioni di incidenza (ove previste); la necessità di considerare le connessioni ecologiche nello Studio di incidenza è ribadita nelle recenti linee guida emanate da Regione Lombardia nell'ambito di un Progetto LIFE, reperibili sul sito internet regionale SI VIC e denominate “Gestire la valutazione di incidenza – Punti chiave per i tecnici”.

Pertanto, anche se l'ambito coinvolto dalla variante in oggetto non ricade in siti della Rete europea “Natura 2000”, si ricorda che appartiene alle reti ecologiche destinate a garantire la connettività territoriale indispensabile per assicurare la coerenza generale della medesima Rete europea ed evitare che fenomeni di isolamento ecologico dei singoli siti possano incidere significativamente sulla conservazione di habitat e specie tutelati dalle Direttive comunitarie; in particolare, in via precauzionale, bisogna evitare che la frammentazione delle popolazioni che può essere causata dalla interruzione della connettività ecologica possa contribuire alla riduzione dell'area di ripartizione delle specie e quindi costituirne una perturbazione significativa.

Secondo le D.G.r. 8515/2008 e 10962/2009, il nuovo ambito di trasformazione “CR35” ricade in un elemento di secondo livello (“Aree agricole a NE di Cremona”) del Settore 135 della Rete ecologica regionale, identificata dal Piano Territoriale regionale quale “infrastruttura prioritaria di interesse regionale” (D.C.r. 874/2009).

La R.e.r. deve essere recepita nella pianificazione subordinata (provinciale, comunale, ecc.) ed, eventualmente, integrata con una pianificazione di maggiore dettaglio delle connessioni ecologiche a livello provinciale e comunale. Le norme vigenti non prevedono “Relazione di Variante” indica, fra gli “elaborati da modificare”, la “Carta della rete ecologica locale” e la “Carta delle aree protette e della rete ecologica”, le nuove Tavole proposte in occasione della variante di P.G.T. mantengono il “retino” relativo a “Elementi e corridoi della rete ecologica regionale” sul previsto ambito di trasformazione (non più cartografato, invece, come area destinata all'agricoltura).

Sono sempre i documenti emanati da Regione Lombardia a sostenere la necessità di mantenere, e se necessario, ripristinare le reti ecologiche previste dagli atti di pianificazione.

La nuova destinazione dell'Ambito “CR35” a “servizi generali e attrezzature di interesse comune – sedi di centri di ricerca” determinerà effettivo consumo di suolo (cioè la trasformazione, per la prima volta, di una superficie agricola da parte di uno strumento di governo del territorio, come da definizione ai sensi della L.r. 31/2014, art. 2, c.1/c) e cambio di destinazione di un terreno ora agricolo; non appare quindi compatibile con la possibilità di adempiere, nel merito, alle “Indicazioni per l'attuazione della Rete ecologica regionale” riferite, dalla scheda del Settore 35 della R.e.r. (DGR 8515/2008), agli elementi di secondo livello – Ambienti agricoli.

Nel documento che costituisce lo Studio di incidenza della variante, il tema della connettività territoriale, ed, in particolare, della R.e.r., non è sostanzialmente trattato; nelle schede descrittive degli interventi di trasformazione (Cap. 7), le voci “interruzione rete ecologica” e “occupazione varco rete ecologica” sono riferite alla sola Rete ecologica provinciale, mentre l'argomento non è citato nel paragrafo dedicato agli impatti (7.3.1) né in quello riguardante la significatività dell'incidenza (7.3.2), e di conseguenza nello Studio non sono previste valutazioni né misure mitigative degli impatti sulla R.e.r. prodotti dal nuovo ambito di trasformazione. A proposito di quanto sopra riportato, bisogna anche notare che la versione della scheda descrittiva dell'ambito di trasformazione CR.35 riportata nello Studio di incidenza non rileva interruzione della rete ecologica, mentre la versione presente nel Rapporto ambientale la segnala.

In presenza di un intervento pianificatorio che, di fatto, va ad impedire l'attuazione della Rete ecologica regionale e quindi a determinare un decremento della connettività ecologica potenziale del territorio [...] la “compensazione” dovrà riguardare una superficie almeno pari a quella del consumo di suolo provocato dall'ambito di trasformazione, ed avere una collocazione idonea a contribuire alla connettività esistente, in modo da assicurare, nel complesso, il mantenimento della capacità connettiva del territorio comunale garantita dal precedente PGT.

L'adozione di misure mitigative degli impatti generati dal nuovo ambito sulla connettività territoriale appare coerente anche con i dettami dell'Art. 11 (“La rete ecologica”) delle Disposizioni attuative del D d P.

Nel confronto tra l'area individuata quale nuovo ambito di trasformazione “CR.35” e quelle designate per la compensazione del consumo di suolo agricolo che, secondo la relazione di Variante, porta ad una sostanziale equivalenza, non sembra essere stata considerata la necessità di mantenimento della capacità connettiva del territorio. Le due aree di compensazione sono infatti, rispettivamente, una parte dell'insediamento ex-CREA di Porcellasco (che però è già occupato da suolo impermeabilizzato e da edifici, e quindi non può più avere la medesima valenza connettiva di un campo agricolo perché non vi è possibile l'attuazione delle “Indicazioni per l'attuazione della Rete

Verifica di assoggettabilità a VAS – Rapporto preliminare

ecologica regionale – Ambienti agricoli” impartite dalla scheda del Settore 135 della R.e.r.) ed i terreni di Fondazione Avantea di via S. Elena (dei quali solo una porzione, il vertice nord-ovest dell’appezzamento, è già interessata dalla Rete ecologica comunale).

[...]

Infine si recepisce ed integra, con valenza anche di prescrizione di VIC, la specifica prescrizione contenuta nella scheda dell’ambito CR.35, illustrata nell’allegato alle disposizioni attuative denominato “Criteri di intervento negli ambiti di trasformazione” (e cioè, che Dovrà essere realizzata una mitigazione arborea-arbustiva, costituita con essenze autoctone ed ecologicamente idonee alla stazione di impianto, sui fronti che si aprono verso gli ambiti agricoli e la via Porcellasco, e cioè, dopo la trasformazione in agricolo dell’appezzamento a sud, dell’intero perimetro esterno del nuovo ambito).

In conclusione, si esprime pertanto parere favorevole alla variante in oggetto, a condizione che:

- vengano recepite, in occasione della prima variante che verrà apportata al PGT del Comune di Cremona, le indicazioni sopra espresse in merito alla necessità di mitigazione della Variante in oggetto, attraverso un ampliamento nel P.G.T. della Rete ecologica comunale, effettuato su idonei ambiti territoriali ed in misura complessivamente equivalente alla porzione di Rete ecologica regionale interessata che viene compromessa dalla nuova destinazione d’uso (30.000 mq complessivi del mappale 123 – 14.985,5 mq di superficie dell’ambito “CR.35” destinata a verde = 15.014,5 mq di superficie della R.e.r. compromessa, da compensare mediante integrazione della R.e.c.);


- venga posto a carico del proponente degli interventi l’obbligo di posa, sull’intero perimetro esterno del nuovo ambito di trasformazione, di un impianto lineare arboreo-arbustivo costituito da essenze autoctone ed ecologicamente idonee alla stazione.”

Si prende altresì atto delle prescrizioni nel Decreto del Settore Ambiente e Territorio n.314 del 07/05/2020 (Rif. Prot.08/05/2020) che esprime ai sensi dell’art. 5 del DPR 08/08/1997, n. 357, valutazione di incidenza positiva, ovvero assenza di possibilità di arrecare una significativa incidenza negativa sull’integrità dei Siti Natura 2000, riguardo alla Variante al Piano di Governo del Territorio del Comune di Cremona in oggetto indicata a condizione che:


- vengano recepite, in occasione di una futura variante che verrà apportata al PGT del Comune di Cremona, le indicazioni sopra espresse in merito alla necessità di mitigazione della Variante in oggetto, attraverso un ampliamento nel P.G.T. della Rete ecologica comunale, effettuato su idonei ambiti territoriali ed in misura complessivamente equivalente alla porzione di Rete ecologica regionale interessata che viene compromessa dalla nuova destinazione d’uso (30.000 mq complessivi del mappale 123 – 14.985,5 mq di superficie dell’ambito “CR.35” destinata a verde = 15.014,5 mq di superficie della R.e.r. compromessa, da compensare mediante integrazione della R.e.c.);

- venga posto a carico del proponente degli interventi l’obbligo di posa, sull’intero perimetro esterno del nuovo ambito di trasformazione, di un impianto lineare arboreo-arbustivo costituito da essenze autoctone ed ecologicamente idonee alla stazione.

Verifica di assoggettabilità a VAS – Rapporto preliminare



Stralcio della Carta delle Tutele e delle Salvaguardie del PTCP con evidenziata l'area oggetto di variante da stralciare dagli AAS del PTCP



Allegato C) Accordo di Programma

La variante puntuale al vigente PGT del Comune di Cremona relativo all'area sita in via Porcellasco introduce quindi un nuovo Ambito di Trasformazione "CR.35 via Porcellasco" che prevede la possibilità di inserire esclusivamente funzioni a "servizi generali e attrezzature di interesse comune – sedi di centri di ricerca".

Verifica di assoggettabilità a VAS – Rapporto preliminare

6.1.3 Scheda nuovo ambito di trasformazione della variante puntuale al PGT

SCHEDA INTERVENTO: CR 35 via Porcellasco			
Destinazione d'uso:			
servizi generali e attrezzature di interesse comune – sedi di centri di ricerca			
Localizzazione: via Porcellasco			
			
Indici e parametri			
(A) Superficie territoriale mq	(B) superficie min. verde mq	Consumo effettivo suolo mq A-B	SLP mq
29.971,00	14.985,50	14.985,50	7.492,75
Coperture potenzialmente interessate dalla trasformazione			
Suolo agricolo	mq 29.971	Suolo naturale	mq 0
Suolo urbanizzato	mq 0	Altro	mq 0
Principali effetti dell'area di trasformazione			
Rapporti con elementi naturali e antropici		Paesaggio	
Aria - aumento emissioni	0	Interferenza usi suoli limitrofi	0
Acqua - aumento consumo	0	Interferenza paesistica	0
Consumo di suolo	1		
Rifiuti - generazione nuovi rifiuti	0		
Energia - Aumento fabbisogno	1	Natura e biodiversità	
Rumore - Aumento emissioni	0	Interruzione rete ecologica	1
Viabilità - Aumento domanda	0	Occupazione varco rete ecologica	0
Connessione trasporti pubblici	0	Peggioramento biodiversità	0
Connessione percorsi ciclabili	0		
Salute umana - effetti negativi	0		
INDICE GLOBALE DI EFFETTO AMBIENTALE (IGEA)			
IGEA 1,55			

L'area oggetto di variante non può essere considerata quale Tessuto Urbano Consolidato (per poterla inserire come area di trasformazione nel Piano delle Regole) in quanto collocata in una zona del territorio comunale caratterizzata da una matrice esclusivamente rurale.

Al fine di evitare usi diversi ed incompatibili con la destinazione prettamente agricola del comparto l'Ambito di Trasformazione di nuova creazione potrà vedere esclusivamente destinazioni a servizi e, nello specifico, la funzione "centri di ricerca" (pari a quella che il Piano dei Servizi identifica con il codice 5-16 "Sedi di centri di ricerca" sulle aree ed immobili della società Avantea).

Vista la sua particolare destinazione il calcolo degli indici e gli effetti ambientali vengono effettuati come per le aree a servizio del Piano dei Servizi; pertanto gli effetti del nuovo ambito (rapporti con gli elementi naturali e antropici, paesaggio, natura e biodiversità) sono equiparabili ad un'area prettamente destinata a Servizi.

Considerata la prossimità dell'ambito con aree agricole viene prevista la realizzazione di una congrua fascia di rispetto inedificabile da attrezzare con alberi d'alto fusto e sottofondo arbustivo verso le aree agricole stesse. Sarà realizzata una congrua fascia alberata/arbustiva, preferibilmente pubblica, verso i corsi d'acqua del reticolo idrico minore e di quello consortile interessanti l'ambito. In ogni caso dovrà essere assicurata l'accessibilità al corso d'acqua a scopo

Verifica di assoggettabilità a VAS – Rapporto preliminare

manutentivo. Al fine di minimizzare gli impatti delle trasformazioni sul contesto ambientale, dovrà essere ricercata la migliore qualità urbana e ambientale del comparto attraverso un alto grado di sostenibilità ambientale degli edifici mediante il buon isolamento degli stessi, il ricorso a fonti di energia rinnovabili (solare termico, fotovoltaico, geotermico), la massima efficienza degli impianti di illuminazione, l'utilizzo di materiali ecosostenibili e il ricorso a tecnologie innovative quali il recupero dell'acqua piovana, il contenimento dei consumi idrici, l'utilizzo di tetti e pareti verdi. In considerazione della destinazione funzionale dell'ambito e quindi delle probabili emissioni nell'ambiente (aria, suolo e sottosuolo) sia di sostanze potenzialmente inquinanti che di rumore.

Si prescrive che in sede di progettazione venga predisposta un'apposita valutazione previsionale di impatto/clima acustico da sottoporre al parere di ARPA ai sensi della vigente normativa.

8. VALUTAZIONI

Il modello metodologico procedurale regionale della VAS prevede che l'Autorità Procedente possa appurare l'eventuale esistenza delle condizioni per avviare la procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS.

Tale ipotesi si applica qualora l'Accordo di Programma comporti variante a piani o programmi che rispondano a determinate caratteristiche descritte nella direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo.

Il relativo documento di attuazione effettua un'esegesi della direttiva medesima, nello sforzo di dare una idonea interpretazione alle nozioni di "piccole aree", "livello locale", e "modifiche minori", concetti richiesti come prerogativa alla non assoggettabilità a VAS.

L'interpretazione del significato di "piccolo" nella frase "piccole aree a livello locale" richiede un attento esercizio di giudizio, e si dimostra necessario decidere caso per caso.

Si incontra una simile difficoltà nel decidere il significato di "locale". Il linguaggio usato nella direttiva non stabilisce un legame chiaro con le autorità locali ma il termine "livello" implica un contrasto con, ad esempio, i livelli nazionali o regionali. La frase completa "piccole aree a livello locale" chiarisce che tutta la zona di una autorità locale non potrebbe essere esclusa (a meno che non fosse piccola). In alcuni Stati membri le aree delle autorità locali possono essere veramente molto ampie ed escludere per intero una di tali aree sarebbe una lacuna rilevante nell'ambito di applicazione.

Il criterio chiave per l'applicazione della direttiva, tuttavia, non è la dimensione dell'area contemplata ma la questione se il piano o il programma potrebbe avere effetti significativi sull'ambiente. Un piano o programma che secondo gli Stati membri potrebbe avere effetti significativi sull'ambiente deve essere sottoposto a valutazione ambientale anche se determina soltanto l'utilizzo di una piccola zona a livello locale. I progetti potrebbero avere effetti significativi sull'ambiente a causa della loro natura o della loro ubicazione.

Similmente, l'espressione "modifiche minori" deve essere considerata nel contesto del piano o del programma che viene modificato e della probabilità che esso possa avere effetti significativi sull'ambiente. È improbabile che una definizione generale delle "modifiche minori" avrebbe una qualche utilità. Ai sensi della definizione di "piani e programmi", le modifiche a tali piani e programmi rientrano potenzialmente nell'ambito di applicazione della direttiva. L'articolo 3, paragrafo 3 del documento di attuazione della direttiva chiarisce la posizione riconoscendo che una modifica può essere di ordine talmente piccolo da non potere verosimilmente avere effetti significativi sull'ambiente, ma dispone che nei casi in cui è probabile che la modifica di un piano o di un programma abbia effetti significativi sull'ambiente debba essere effettuata una valutazione a prescindere dall'ampiezza della modifica. È importante sottolineare che non tutte le modifiche implicano una nuova valutazione d'impatto ai sensi della direttiva, visto che questa non prevede tali procedure se le modifiche non sono tali da produrre effetti significativi sull'ambiente.

L'articolo 3, paragrafi 3 e 4 stabilisce le circostanze in cui gli Stati membri devono verificare se un piano o un programma possa avere effetti significativi sull'ambiente. L'articolo 3, paragrafo 5 prescrive le modalità secondo cui essi devono adempiere a tale disposizione generale, mentre l'allegato II identifica i criteri che ispirano la verifica (i cosiddetti "criteri della significatività").

La questione da risolvere è quanto il piano o il programma previsti possano contribuire a ridurre i danni ambientali. Un piano o un programma con una portata molto ampia in termini di ripercussioni sull'ambiente avrà molte probabilità di essere oggetto di una valutazione, mentre uno con poche implicazioni ambientali può non averne. La pertinenza dei problemi ai piani o ai programmi non è definita e potrebbe essere interpretata in molti modi. Include i casi in cui i piani o i programmi causano o acuiscono problemi ambientali, in cui sono limitati o in altro modo influenzati da essi, o in cui contribuiscono a risolverli, ridurli o evitarli. In ogni caso, sarà necessario individuare la natura e la gravità dei problemi ambientali che attengono al piano o al programma.

Un fattore altrettanto importante da considerare è l'area che può essere interessata dal piano o dal programma e conseguentemente dai suoi effetti. Va sottolineato che la direttiva non dispone di rivolgere attenzione soltanto alle aree riconosciute come protette. Il particolare valore o la particolare vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata può fare aumentare la probabilità che gli effetti in tale area vengano considerati significativi.

Tab. 2 – Allegato II della direttiva 42/2001/CE:

.....
 Criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi di cui all'articolo 3, paragrafo 5

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- ◆ in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse,
- ◆ in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati,
- ◆ la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile,
- ◆ problemi ambientali pertinenti al piano o al programma,
- ◆ la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

2. Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- ◆ probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti,
 - ◆ carattere cumulativo degli effetti,
 - ◆ natura transfrontaliera degli effetti,
 - ◆ rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti),
 - ◆ entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate),
 - ◆ valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
 - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,
 - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite,
 - dell'utilizzo intensivo del suolo,
 - effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.
-

Predire i possibili effetti ambientali è complesso, specialmente in un contesto di piani o programmi relativamente generici o ad alto livello, per i quali potrebbe essere difficile prevedere i risultati dell'attuazione al momento della decisione. L'uso del termine "probabile" da parte della direttiva suggerisce che gli effetti ambientali da considerare sono quelli che possono essere previsti con un ragionevole grado di probabilità.

Livello di precisione del quadro di riferimento

Quanto più preciso è il quadro di riferimento definito da un piano o un programma, tanto maggiore è la probabilità che venga richiesta una valutazione ai sensi della direttiva. Perciò i piani o i programmi che per esempio non definiscono solo la zona in cui vengono edificate le abitazioni o in cui vengono svolte le attività commerciali, ma anche la loro natura, le loro dimensioni ed (eventualmente) le condizioni operative, potrebbero definire un quadro di riferimento più approfondito rispetto a quelli che definiscono obiettivi senza indicare i dettagli del quadro di riferimento entro il quale conseguire tali obiettivi.

Influenza fra livelli di pianificazione

Se un piano o un programma ne influenza fortemente un altro, gli eventuali effetti ambientali che potrebbe avere possono diffondersi più ampiamente (o profondamente) di quanto non avverrebbe se ciò non accadesse. Schematicamente, i piani e i programmi possono essere suddivisi in due categorie: "orizzontale" (piani e programmi che appartengono allo stesso livello, o che hanno uno statuto uguale o simile) e "verticale" (piani e programmi che appartengono a una gerarchia). In una gerarchia, i piani e i programmi al livello più alto, generale, potrebbero influenzare quelli al livello più basso, dettagliato. Ad esempio, quelli al livello più basso potrebbero dovere tenere esplicitamente in considerazione i contenuti e gli obiettivi del piano o del programma al livello più alto o potrebbero dover dimostrare in che modo contribuiscono agli obiettivi espressi nel piano al livello più alto. Naturalmente, è chiaro

Verifica di assoggettabilità a VAS – Rapporto preliminare

che le cose nella pratica possono essere meno semplici; in particolare, in alcuni sistemi il piano o il programma al livello più basso potrebbe a volte (ad esempio se è più recente) influenzare quello al livello più alto. I rapporti tra i diversi piani e programmi devono essere esaminati attentamente nei singoli casi.

Pertinenza del piano alle considerazioni ambientali

La questione da risolvere nel presente contesto è quanto il piano o il programma previsti possano contribuire a ridurre i danni ambientali. Un piano o un programma con una portata molto ampia in termini di ripercussioni sull'ambiente avrà molte probabilità di essere oggetto di una valutazione, mentre uno con poche implicazioni ambientali può non averne.

Problemi ambientali pertinenti al piano

La pertinenza dei problemi ai piani o ai programmi non è definita, e potrebbe essere interpretata in molti modi. Include i casi in cui i piani o i programmi causano o acuiscono problemi ambientali, in cui sono limitati o in altro modo influenzati da essi, o in cui contribuiscono a risolverli, ridurli o evitarli. In ogni caso, sarà necessario individuare la natura e la gravità dei problemi ambientali che attengono al piano o al programma.

Rilevanza del piano in materia di normativa comunitaria nel settore dell'ambiente

In questa sede occorre esaminare sia i contributi positivi all'attuazione della normativa comunitaria che quelli negativi. È importante garantire che venga presa in considerazione tutta la normativa comunitaria in materia di ambiente, ed è anche importante considerare se la probabilità o la frequenza degli effetti sarà molto bassa (causa accidentale) o se gli effetti si verificheranno continuamente. Inoltre, quanto più complessi (ad es. a causa delle sinergie e dell'accumulo), più diffusi o più gravi sono gli effetti, tanto più è probabile che essi debbano essere considerati "significativi". Un fattore altrettanto importante da considerare è l'area che può essere interessata dal piano o dal programma e conseguentemente dai suoi effetti. Va sottolineato che la direttiva non dispone di rivolgere attenzione soltanto alle aree riconosciute come protette. Il particolare valore o la particolare vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata può fare aumentare la probabilità che gli effetti in tale area vengano considerati significativi. Applicare i criteri per determinare gli effetti potenziali sull'ambiente richiede un approccio completo e sistematico. Per individuare possibili effetti significativi si devono considerare i 'ricettori' di tali effetti, e cioè la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la fauna, la flora, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Deve essere tenuto in considerazione anche se gli effetti sono secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi.

La Valutazione di incidenza

I piani e i programmi per i quali è stata stabilita la necessità di una valutazione ambientale ai sensi della direttiva Habitat sono anche soggetti alla procedura di valutazione di cui alla direttiva sulla VAS. La direttiva sulla VAS e la direttiva Habitat si applicano dunque cumulativamente a tutti i piani e programmi che hanno ripercussioni sui siti protetti ai sensi dell'articolo 6 o dell'articolo 7 della direttiva Habitat e una procedura combinata può essere effettuata a patto che soddisfatti sia i requisiti della direttiva sulla VAS che della direttiva Habitat. In tal caso, la procedura deve includere anche le misure procedurali prescritte dalla direttiva sulla VAS e il testo sostanziale relativo agli effetti sui siti protetti previsto dalla direttiva Habitat. La valutazione ai sensi della direttiva Habitat è anche un test per certificare che un piano non si ripercuota negativamente sull'integrità del sito interessato: le autorità nazionali competenti non devono adottare un piano che abbia effetti negativi che compromettono il sito, a meno che non vengano rispettati i criteri e le condizioni fissati all'articolo 6, paragrafo 4 della direttiva Habitat.

9. CONCLUSIONI

La variante al piano è costituita da un quadro di riferimento caratterizzato da un livello di precisione approssimativo, mancando agli effetti un disegno di progettazione definitivo che definisca nello specifico la natura delle attività o le eventuali condizioni operative. Si può tuttavia ragionevolmente affermare che la variante non sostanziale al PTCP di Cremona non risulta essere fortemente influenzata dagli effetti ambientali che possono eventualmente diffondersi dalla variante al PGT di Cremona, determinando perciò un mancato condizionamento diretto dei livelli gerarchici della pianificazione.

La portata del piano in termini di ripercussioni ambientali è una questione assai più complessa.

Il Rapporto Ambientale relativo alla VAS della variante al PGT di Cremona, al fine di valutare le potenziali ricadute dell'intervento di ampliamento dell'area sull'ambiente, ha considerato le componenti ritenute più significative, in considerazione degli impatti derivanti dalla variante puntuale.

Le componenti ambientali individuate sono acqua, aria, suolo, sottosuolo, rifiuti, e energia.

Il Rapporto Ambientale della variante al PGT effettua una valutazione di coerenza esterna ed interna.

Nel parere motivato di VAS del Comune di Cremona (Rif.Prot.27.193 del 26/05/2020) viene dato atto che Decreto VIC n.314 del 7 maggio 2020, ha comportato il recepimento delle prescrizioni nelle tavole del PGT, nella scheda CR35 del Documento di Piano, nel Rapporto Ambientale e nella Valutazione di Incidenza, e dichiarato che le osservazioni pervenute da ARPA Dipartimento di Cremona, Provincia di Cremona, e le considerazioni pervenute da Italia Nostra e Legambiente hanno comportato aggiornamenti ed adeguamenti sia al Rapporto ambientale, sia al Documento di Piano, al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi.

Le osservazioni/considerazioni in sunto prevedono che:

- a seguito di osservazione di Arpa circa la realizzazione degli interventi di mitigazione già previsti nel Rapporto Ambientale, si inserisce sia nel Rapporto Ambientale che nella scheda d'Ambito del Documento di Piano, la previsione di realizzare tali interventi arborei con specie vegetali (alberi, arbusti, erbacee) autoctone ed ecologicamente idonee al sito, valutando, ove possibile, l'adozione di sesti d'impianto naturaliformi e, ove opportuno, l'impiego di essenze arbustive a frutti eduli, al fine di favorire la fruizione delle aree verdi da parte della fauna (micromammiferi e uccelli);
- Arpa chiede altresì la possibilità di valutare l'adozione di sistemi di recupero e riutilizzo delle acque piovane (es. per l'irrigazione delle opere a verde di mitigazione ambientale o nell'ambito delle attività svolte nell'insediamento), si inserisce tale proposta all'interno del Rapporto Ambientale nella parte relativa alle proposte di mitigazione e nella scheda CR.35 del nuovo Ambito del Documento di Piano;
- a seguito dell'osservazione di Italia Nostra vengono inserite dotazioni di adeguati parcheggi inserendo tale previsione all'interno della scheda d'ambito;
- a seguito alle considerazioni di Italia Nostra viene inserita l'ulteriore prescrizione di realizzare in ambito progettuale coperture di colore rosso o bruno come da tradizione nel paesaggio locale;
- a seguito delle osservazioni della Provincia di Cremona rispetto alla Rete ecologica regionale, si recepisce l'osservazione ampliando in sede di variante al PGT la Rete ecologica Comunale con una superficie superiore all'intero intervento previsto dal nuovo Ambito di trasformazione, modificando pertanto i relativi elaborati grafici del PGT e inserendo la proposta nel Rapporto Ambientale;
- rispetto all'osservazione della Provincia di Cremona relativa alla posa a carico da parte del proponente di un impianto lineare arboreo-arbustivo costituito da essenze arboree autoctone da realizzare sull'intero perimetro esterno del nuovo Ambito di trasformazione, si recepisce modificando pertanto le proposte di mitigazione disposte nel Rapporto Ambientale e la scheda CR.35 dell'Ambito di Trasformazione del Documento di Piano.

Pertanto valutati gli effetti prodotti dai pareri emessi dalle Autorità competenti in materia ambientale, che hanno comportato l'aggiornamento del Rapporto ambientale, l'integrazione del Documento di piano, del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi come sopra evidenziato il Comune di Cremona ha decretato di esprimere parere ambientale positivo circa la compatibilità ambientale del Documento di Piano, del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi del Piano di Governo del Territorio, ai sensi dell'art. 10 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi" in attuazione del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, approvati dal Consiglio regionale nella seduta del 13 marzo 2007, atto n. VIII/0351, ritenendo le scelte effettuate, aggiornate ed adeguate tramite il recepimento delle osservazioni e condizioni dei soggetti competenti in materia ambientale:

Verifica di assoggettabilità a VAS – Rapporto preliminare

- congruenti rispetto ai possibili scenari evolutivi del territorio della città e dell'ambiente, alla luce dei contenuti informativi e degli obiettivi del Rapporto ambientale,
- coerenti sia internamente che esternamente al sistema di obiettivi e strategie stabiliti per rilanciare Cremona ed il suo territorio nell'ambito territoriale di competenza ed influenza, non tralasciando le sinergie le integrazioni e le tutele con i territori confinanti;
- opportunamente attente ed esplicitate anche nell'approfondimento a riguardo della rete ecologica e alla mitigazione ambientale;

Considerato che la variante al PGT ha esperito le procedure di VAS e di VIC, considerando altresì che la presente variante risulta essere necessaria allo stralcio dagli ambiti agricoli strategici del PTCP dello stesso ambito valutato dalla VAS e dalla VIC della variante al PGT, appare importante richiamare (oltre ai generali principi di semplificazione, efficacia, adeguatezza e tempestività) il **principio di non duplicazione di cui all'art. 9 della Direttiva 42/2001/CE e agli artt. 11, comma 4 e 13, comma 4, del D. Lgs. 152/06 come corretto dal D. Lgs. 4/08, nei quali si stabilisce che "la VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni"**.

Pertanto, in caso di più piani e programmi gerarchicamente ordinati, si dovrà tener conto delle valutazioni sugli effetti ambientali già operate da altri piani.

Esaminata la variante del PTCP non si ravvisano ulteriori elementi di possibile impatto ambientale sui quali sviluppare una trattazione specifica rispetto a quanto già trattato dalla VAS della Variante del PGT di Cremona conclusasi con il Parere Motivato finale di cui al Prot.27.139 del 26/05/2020

Si evidenzia altresì che il piano in esame non comporta nuovi ed ulteriori effetti ambientali, rispetto a quelli già esaminati dal PGT (rinviandosi dunque ai contenuti della VAS e della VIC del PGT, in quanto adeguato a considerare anche gli effetti del piano o in esame).

Considerato quanto sopra analizzato non si ravvisano per la variante al PTCP in oggetto effetti ambientali tali da incidere sulle scelte a scala urbanistica, rispetto alla quale la Valutazione Ambientale Strategica è chiamata ad esprimersi. Pertanto si propone di non assoggettare a VAS la variante.

10. MONITORAGGIO

Gli effetti ambientali significativi dell'attuazione del piano sono oggetto di controllo allo scopo di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e adottare le misure correttive che si ritengono opportune.

Il monitoraggio degli effetti ambientali significativi dei piani e dei programmi è un obbligo di legge.

Il monitoraggio può essere descritto genericamente come un'attività di osservazione dello sviluppo dei parametri di interesse per quanto attiene all'entità, al tempo e allo spazio. Il monitoraggio può essere anche un mezzo per verificare le informazioni contenute nel rapporto ambientale. I metodi scelti di carattere tecnico da seguire per il monitoraggio dovrebbero essere quelli disponibili e che in ogni circostanza meglio si adattano per vedere se le ipotesi presentate nel rapporto ambientale corrispondano agli effetti ambientali che si verificano quando il piano o il programma viene attuato e per individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti risultanti dall'attuazione del piano o del programma. È chiaro che il monitoraggio è integrato nel contesto della valutazione ambientale e non richiede attività di ricerca scientifica. Anche il carattere (ad es. quantitativo o qualitativo) e i dettagli delle informazioni ambientali necessarie per il monitoraggio dipendono dal carattere e dal livello di dettaglio del piano o del programma e degli effetti ambientali previsti.

A seconda di quali effetti vengono monitorati e della frequenza delle revisioni, il monitoraggio può coincidere ad esempio con la revisione regolare di un piano o di un programma. Il controllo deve includere gli effetti ambientali significativi, che comprendono in linea di principio tutti i tipi di effetti (positivi, negativi, previsti e imprevisti). È possibile che a volte sia giustificato il monitoraggio di altri effetti (ad esempio, effetti che non erano stati previsti al momento della stesura del piano o del programma).

Uno degli scopi del monitoraggio è consentire all'autorità di pianificazione di intraprendere azioni correttive adeguate nel caso in cui il monitoraggio dovesse rivelare effetti ambientali negativi non considerati nella valutazione ambientale. Se un piano o un programma adottato viene modificato in seguito al monitoraggio, tale modifica può richiedere una nuova valutazione ambientale, a meno che non si tratti di una modifica minore e gli Stati membri non determinino l'improbabilità del verificarsi di effetti ambientali significativi. È probabile che modifiche del piano conseguenti al monitoraggio servano a compensare o a mitigare gli effetti ambientali negativi.

Possono essere impiegati, se del caso, meccanismi di controllo esistenti onde evitare una duplicazione del monitoraggio. Il Rapporto Ambientale della variante al PGT di Cremona dichiara che, dall'analisi dei risultati prodotti a seguito del confronto con gli indicatori, emerge nel complesso un riscontro positivo di alcune condizioni ambientali quali acqua, rifiuti, rumore, flora fauna paesaggi e beni ambientali ravvisabili in rapporto all'attuazione progressiva del PGT vigente. Si individuano invece effetti negativi in termini di ricadute ambientali quali aria, suolo e sottosuolo.

Taluni indicatori hanno prodotto effetti valutati come "nessuna interazione o irrilevante" nelle condizioni ambientali in rapporto all'attuazione del PGT, con particolare riferimento al consumo di suolo.

Si constata che nello specifico taluni indicatori non sono stati valutati (effetti non monitorabili) a causa della mancanza di dati. Di conseguenza si prospetta la possibilità, nei successivi step temporali di verifica ambientale individuati, di rivedere/implementare tali indicatori valutando l'eventualità di modificarli, in funzione dell'individuazione di elementi più utili al monitoraggio.

Usfruendo dell'opportunità di evitare ridondanze di azioni di controllo, si ritiene appropriato, come meccanismo di verifica sul PTCP, avvalersi degli indicatori di monitoraggio messi in atto dal PGT di Cremona, riservando comunque una ulteriore verifica adeguata in occasione di ogni eventuale revisione del PTCP, attraverso l'utilizzo dello specifico modello di riferimento qui sotto descritto.

La rappresentazione quantitativa delle principali variabili ambientali, nonché delle dinamiche economiche e sociali verrà realizzata mediante appositi indicatori – il cosiddetto modello di riferimento DPSIR –, con la finalità di:

- ridurre il numero di misurazioni e di parametri che normalmente sono richiesti per fornire un quadro esatto della situazione indagata;
- organizzare l'informazione ambientale, sempre più articolata e complessa, necessaria per il governo del territorio e delle realtà socio-economiche;
- semplificare il processo di comunicazione attraverso cui i risultati delle indagini vengono forniti all'utilizzatore e divulgati;
- agevolare la definizione di processi decisionali e valutarne l'efficacia.

L'indicatore è un parametro avente una stretta relazione con un dato fenomeno, in grado di fornire informazioni sulle caratteristiche dell'evento nella sua globalità, nonostante ne rappresenti solo una parte.

Verifica di assoggettabilità a VAS – Rapporto preliminare

L'importanza dell'indicatore risiede proprio nella sua principale funzione di rappresentare in modo sintetico fenomeni, processi, problematiche, mantenendo inalterato il contenuto informativo dell'analisi effettuata.

L'Agenzia Europea per l'Ambiente (AEA) ha individuato le tre funzioni principali degli indicatori ambientali in relazione ai processi decisionali:

- fornire informazioni sui problemi ambientali per mettere i responsabili nella condizione di valutarne la gravità;
- dare supporto alla definizione delle priorità, attraverso l'identificazione degli elementi chiave di pressione sull'ambiente e allo sviluppo delle politiche di risposta;
- monitorare gli effetti delle politiche di risposta.

Al fine di rispondere adeguatamente alle esigenze delle politiche di sviluppo sostenibile, caratterizzate da una equilibrata integrazione di fattori ambientali, sociali ed economici, gli indicatori devono necessariamente essere inseriti in una logica di sistema. In tal modo l'indicatore diviene lo strumento che aiuta a capire dove siamo, in che direzione andiamo e quanto si è lontani dagli obiettivi fissati. È opportuno, quindi, disporre di un modello, descrittivo delle interazioni tra i sistemi economici, politici e sociali con le componenti ambientali, secondo una sequenza causa-condizione-effetto, in modo da fornire una visione multidisciplinare e integrata dei diversi processi ambientali.

Secondo il modello DPSIR, gli sviluppi di natura economica e sociale (Determinanti) esercitano Pressioni, che producono alterazioni sulla qualità e quantità (Stato) dell'ambiente e delle risorse naturali. L'alterazione delle condizioni ambientali determina degli Impatti sulla salute umana, sugli ecosistemi e sull'economia, che richiedono Risposte da parte della società. Le azioni di risposta possono avere una ricaduta diretta su qualsiasi elemento del sistema.

Indicatori di Determinanti (Driving Forces): descrivono gli sviluppi sociali, demografici ed economici nella società e i corrispondenti cambiamenti negli stili di vita, nei livelli di consumo e di produzione complessivi. I determinanti sono la crescita della popolazione, i fabbisogni e le attività degli individui. Questi provocano cambiamenti nei livelli complessivi di produzione e nei consumi. Attraverso questi cambiamenti i determinanti esplicano pressione sull'ambiente.

Indicatori di Pressione (Pressure): descrivono le emissioni di sostanze, di agenti fisici e biologici, l'uso delle risorse e l'uso del terreno. Le pressioni esercitate dalla società sono trasportate o trasformate in una quantità di processi naturali fino a manifestarsi con cambiamenti delle condizioni ambientali. Esempi di indicatori di pressione sono le emissioni di anidride carbonica per settori, l'uso di rocce o di sabbie per costruzioni e la quantità di terreno usato per le strade.

Indicatori di Stato (State): gli indicatori di stato danno una descrizione quantitativa e qualitativa dei fenomeni fisici (come ad esempio la temperatura), biologici (come la quantità di pesci in uno specchio d'acqua), e chimici (ad esempio la concentrazione di anidride carbonica in atmosfera) in una certa area. Gli indicatori di stato possono, ad esempio, descrivere lo stato delle foreste e della natura presente, la concentrazione di fosforo e zolfo in un lago oppure il livello di rumore nelle vicinanze di un aeroporto.

Indicatori di Impatto (Impact): a causa delle pressioni sull'ambiente, lo stato dell'ambiente cambia. Tali cambiamenti hanno poi impatti sulle funzioni sociali ed economiche legate all'ambiente, quali la fornitura di adeguate condizioni di salute, la disponibilità di risorse e la biodiversità. Gli indicatori di impatto sono usati per descrivere tali impatti.

Indicatori di Risposta (Response): gli indicatori di risposta si riferiscono alle risposte date da gruppi sociali (o da individui), così come ai tentativi governativi di evitare, compensare mitigare o adattarsi ai cambiamenti nello stato dell'ambiente. Ad alcune di queste risposte si può far riferimento come a forze guida negative, poiché esse tendono a re-indirizzare i trend prevalenti nel consumo e nella produzione. Altre risposte hanno come obiettivo quello di elevare l'efficienza dei processi e la qualità dei prodotti attraverso l'uso e lo sviluppo di tecnologie pulite. Esempi di indicatori di risposta sono la percentuale di auto con marmitta catalitica e quella di rifiuti riciclati.